

COPPOLA Giuseppe

RAMASCHIELLO Ciro

PEZONE Angelo

CITTA' DI TRENTOLA DUCENTA

Provincia di Caserta

originale di deliberazione della giunta comunale NSO del 14-10-2013

Oggetto: Nomina Legale per motivi aggiunti giudizio pendente dinanzi al TAR Campania di Napoli Comune di Trentola Ducenta ed Altri c/ Centro Agro Aversano di Socio Logopedia e F.K.T. s.r.l..

L'anno duemilatredici il giorno delle adunanze della Sede Cor legge. Presiede la seduta GRII presenti ed assenti i seguenti Si	FFO Michele nel		
COGNOME E NOME		FIRMA	Presenti Assenti
GRIFFO Michele	Sindaco	()w)	<u> </u>
PAGANO Domenico	Vice Sindaco	Mag eur	<u> </u>

Partecipa alla seduta il Segretario Generale: Dott.ssa Gelsomina Terracciano

Assessore

Assessore

Assessore

IL PRESIDENTE

Constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta l'adunanza ed invita i presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

- Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno, premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione, hanno espresso parere favorevole:
- □ il responsabile dei servizio interessato in ordine alla sola regolarità tecnica (art. 49, c.1, del T.U. n. 267/2000 e successive modificazioni);
- □ il Segretario comunale (artt. 49, c. 2, e 97, c. 4.b, del T.U. n 267/2000 e successive modificazioni); per quanto concerne la regolarità amministrativa;
- □ il responsabile di Ragioneria, in ordine alle regolarità contabile (art. 49, c. 1 del T.U. n. 267/2000 e successive modificazioni).

La Giunta Comunale

Visto il ricorso per motivi aggiunti al ricorso n. 3852/2012 per il Centro Agro Aversano di Socio Logopedia e F.K.T. s.r.l. c/il Comune di Trentola Ducenta;

Vista la la delibera di G.C. n. 150 del 10/09/2012 avente per oggetto. "Comune di Trentola Ducenta C/ Centro Agro Aversano di Socio Logopedia e F.K.T. Srl. Costituzione in giudizio", con nomina quale legale dell'Ente l'avv. Nicolina Improda con studio in Aversa;

Ritenuto opportuno nominare per tale incarico l'avv. Nicolina Improda con studio in Aversa, quale avvocato del ricorso principale;

Constatato il suo assenso;

Visti i pareri favorevoli di cui al D.Lgs 267/2000;

Ad unanimità;

DELIBERA

La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

Nominare l'Avv. Nicolina Improda con studio in Aversa a difendere gli interessi dell'Ente ed opporsi al ricorso al TAR Campania per motivi aggiunti proposti dal Centro Agro Aversano di Socio Logopedia e F.K.T. Srl.;

Dare atto che l'impegno di spesa di € 1.500,00 oltre IVA e CPA sarà impegnato dal Funzionario competente più le spese;

Successivamente, stante l'urgenza con separata ed unanime votazione di rendere immediatamente eseguibile il presente atto ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.



Città di Trentola Ducenta

Provincia di Caserta

Settore Organi Istituzionali

	D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 sulla proposta di deliberazione adottata dalla nale con atto N del
ad oggetto:	Nomina Legale per motivi aggiunti giudizio pendente dinanzi al TAR Campania di Napoli Comune di Trentola Ducenta ed Altri c/ Centro Agro Aversano di Socio Logopedia e F.K.T. s.r.l
Parere Tecnico	Cararwell
	Il Responsabile (D.ssa Gelsomina Terracciano)
Parere contabi	le funde
	Il Responsabile (Rag. Antonio Sperone)
Attestazione a	rt. 153 comma V D.Lgs. 267 del 2000 circa la copertura finanziaria.
Si attesta la co	pertura finanziaria:
	Il Responsabile del Servizio Finanziario (Rag. Antonio Sperone)

STUDIO LEGALE IMPRODA

Aversa, 25 luglio 2013

CHIEF DI TAMINISIA DUCINIA

COPIO

25 LUG 2013

PROT. N. 946

Ill.mo Sig. Sindaco del Comune di 81031 Trentola Ducenta

Ill.mo Sig. Segretario del Comune di 81031 Trentola Ducenta

Oggetto: Giudizio R.G. n. 3852/2012, pendente innanzi il TAR Campania di Napoli, Sez. VIII, tra Comune di Trentola Ducenta ed altri c/ Centro Agro Aversano di Socio Logopedia e F.K.T. s.r.l. Comunicazione motivi aggiunti.

Illustri Signori,

con riferimento al giudizio in oggetto, rimetto in allegato copia del ricorso per motivi aggiunti, notificato in data 13.6.2013 dal Centro Agro Aversano di Socio Logopedia e F.K.T. s.r.l., ad integrazione e modifica dei precedenti motivi di ricorso.

Al fine di procedere alla costituzione in giudizio nell'interesse dell'Ente, Vi sarò pertanto grata se potrò ricevere, con cortese sollecitudine, delibera di conferimento dell'incarico necessaria per apprestare idonea difesa dell'Ente in relazione ai nuovi motivi di ricorso.

Disponibile ad ogni ulteriore chiarimento, invio

distinti saluti

avv. Nicolina/impfoda



ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA CAMPANIA – NAPOLI – SEZ. VIII

MOTIVI AGGIUNTI

AL RICORSO N. 3852/2012

Nell'interesse di "Centro Agro Aversano di Socio Logopedia e F.K.T." s.r.l., con sede operativa in Trentola Ducenta (CE) alla via Indipendenza n. 20 e sede legale in Napoli alla via Melisurgo n. 4, C.F.: 01629800614, P.I. 06142810636, in persona del legale rappresentante p.t. dott. Carmine Matteucci, nato a Trentola Ducenta (CE) il 19/12/1940 e residente in Rocchetta e Croce alla via Molino D'Assano – Rocchetta e Croce, C.F.: MTTCMN40T19L379T, rapp.to e difeso per mandato a margine del ricorso introduttivo dall'Avv. Patrizia Kivel Mazuy, C.F. KVLPRZ57R61F839B e con lo stesso elett.te dom.to in Napoli al Viale Gramsci n. 10, fax n. 081-7613381

MAIL CERTIFICATA: patriziakivelmazuy@avvocatinapoli.legalmail.it,

CONTRO

- Il Comune di Trentola Ducenta, in persona del sindaco p.t., rappresentato e difeso come in atti dall'Avv. Nicolina Improda
- La ASL CE in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso come in atti dall'Avv. Maria Vittoria De Gennaro

NONCHE' CONTRO

GLI INTERVENTORI AD OPPONENDUM

- Centro G.A.F. S.r.l. in persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso come in atti dall'Avv. Luciano Costanzo



costruire in sanatoria reso in data 19/09/2012, "a seguito di reiterate ricerche presso gli archivi comunali è stato possibile rinvenire il fascicolo relativo alla concessione edilizia n. 83/83 e di variante n. 133/83 nonché il fascicolo integrale relativo alla richiesta di concessione in sanatoria ex lege n. 47/85 e successive integrazioni presentate dal sig. Carmine Matteucci", ed alla luce della documentazione rinvenuta è stato emesso il provvedimento qui impugnato di modifica ed integrazione del contenuto del verbale n. 10 del 19.09.2012.

Tuttavia anche il nuovo provvedimento si appalesa erroneo ed illegittimo e va annullato alla stregua dei seguenti motivi di

DIRITTO

I) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 10 BIS DELLA LEGGE 241/1990 VIOLAZIONE **PROCEDIMENTALI GARANZIE** VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI CORRETTEZZA DI BUONA **AMMINISTRAZIONE** VIOLAZIONE DEL **GIUSTO** PROCEDIMENTO – ECCESSO DI POTERE

In primo luogo, la necessità del Comune di emettere un nuovo provvedimento ad integrazione e modifica del precedente evidenzia l'importanza, già rilevata nei precedenti motivi aggiunti, della mancata comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento della la domanda di permesso di costruire in sanatoria ex art. 36 del D.P.R. 380/2001 presentata dal Centro ricorrente in data 31/08/2012, in violazione dell'art. 10 bis della L. 241/1990: viste anche le carenze istruttorie emerse al momento dell'atto di diniego del permesso di costruire in sanatoria reso in data 19/09/2012, la predetta comunicazione

dell'istanza di permesso di costruire in sanatoria non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato, considerando che l'atto di rigetto è stato adottato senza che fossero neppure rinvenuti ed esaminati i fascicoli relativi alla concessione edilizia n. 83/83 e di variante n. 133/83 nonché il fascicolo relativo alla richiesta di concessione in sanatoria ex lege n. 47/85 presentate dal sig. Carmine Matteucci.

Ed infatti, rinvenuta la documentazione, il Comune di Trentola Ducenta, dopo sette mesi, ha adottato un diverso provvedimento ad integrazione e modifica del precedente.

In definitiva, considerato che l'adozione del provvedimento di integrazione e modifica non sana l'illegittimità del rigetto dell'istanza di accertamento di conformità ex art. 36 del D.P.R. 380/2001 per violazione dell'art. 10 bis della L. 241/1990, si insiste per l'annullamento sia del provvedimento di rigetto che del successivo atto integrativo/modificativo.

II) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 36 DEL

DPR 380/2001 – ECCESSO DI POTERE – ERRONEITA' –

CARENZA DI ISTRUTTORIA – DIFETTO DI MOTIVAZIONE –

VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO – VIOLAZIONE

DELLA L. 241/1990

La ricostruzione operata dal Comune, sebbene integrata, è comunque erronea e fallace.

In realtà, in data 10/09/1973, con atto per notar F. Musto di Casal di Principe, il Sig. Matteucci e la moglie acquistavano nel Comune di Trentola Ducenta, alla via Indipendenza, un lotto di terreno di mq 780.

ai sensi del Piano di Fabbricazione all'epoca vigente, che necessitava dell'autorizzazione edilizia (regolarmente ottenuta), e non l'effettiva volumetria della struttura, comprensiva anche dei volumi che invece non necessitavano dell'autorizzazione edilizia.

Ed infatti a pag. 3 del provvedimento impugnato (ultimo "che"), il Comune, a fronte delle evidenze documentali, è costretto ad affermare quanto segue: "... la relazione tecnica approvata dall'Ente unitamente al progetto assentito con autorizzazione edilizia n. 83/83 e di variante n. 133/83 è parte integrante dei progetti medesimi e non la **relazione illustrativa allegata al** progetto delle strutture portanti del fabbricato, redatta ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della L. 1086/71, ai fini del deposito presso il competente Genio Civile dal tecnico incaricato dal Sig. Carmine Matteucci, ing. Nicola Rennella, la quale indica un volume vuoto per pieno dal piano campagna recepito nella misura di 1.848 mc. Tale ultimo volume esprime un indice di consistenza della intera struttura realizzata fuori terra e tiene conto anche dei volumi tecnici nonché della quota di volume del piano interrato emergente dal piano campagna i quali, invece, alla luce delle disposizioni del P.d.F. all'epoca vigente, risultavano esclusi dal computo dei volumi utili sotto il profilo urbanistico da porre in confronto con il volume consentito". Precisato che

1. la disposizione contenuta nell'art. 4 della Legge n. 1086/1971 prevede la denuncia del costruttore all'ufficio del genio civile, competente per territorio, delle opere di conglomerato cementizio armato ed a struttura metallica da realizzarsi prima del loro inizio, e che "Alla denuncia devono essere allegati: a) il progetto dell'opera in duplice copia, firmato

Sicché, a seguito delle opere di cui alle autorizzazioni nn. 83/83 e 133/83, la VOLUMETRIA COMPLESSIVA LEGITTIMA della struttura – denunciata, conosciuta e MAI CONTESTATA dal Comune – era pari a 1.848 mc dal piano campagna (al netto peraltro della volumetria della quota del piano interrato non emergente dal piano campagna).

Successivamente, i proprietari presentavano una domanda – acquisita al prot. comunale al n. 2016 del 28/04/1986 – volta ad ottenere il condono edilizio ai sensi della legge n. 47/1985, per le seguenti opere

- realizzazione di una superficie utile ad uso residenziale pari a mq 8,80
- variazione di destinazione d'uso, da commerciale a residenziale, di superficie utile già assentita pari a mq 155,12 (c.d. mutamento strutturale)
- la realizzazione di una superficie utile ad uso non residenziale di mq
 19,80,

opere che avevano creato una **nuova volumetria v.p.p. pari a mc 1.208,09** dal piano di campagna (v. <u>calcolo degli oneri di urbanizzazione riscossi dal Comune</u>).

La domanda di condono veniva accolta con la concessione edilizia in sanatoria n. 64/1999, rilasciata in data 15/04/1999.

Conseguentemente veniva sanata una <u>nuova volumetria utile</u> pari a mc 1.208,09, e la struttura in esame <u>addiveniva LEGITTIMAMENTE ad una VOLUMETRIA COMPLESSIVA</u> (comprensiva dei volumi tecnici e della quota di volume del piano interrato emergente dal piano campagna) <u>pari a</u>

- mc. 1.848,00 (volume complessivo già esistente ed assentito) +
- mc. 1.208,09 (nuova volumetria utile sanata)

3.071,31 mc e con il quale la volumetria del fabbricato giungerebbe a 3.252,19 mc, dimenticando tuttavia, in tale conteggio, il volume – l'unico – realmente sprovvisto di titolo posto al secondo piano!

In realtà il locale al piano terra adibito a palestra (superficie pari a mq 55,65 x altezza pari a ml 3,25 = volume pari a mc 180,88) ha il suo legittimo titolo edilizio nella concessione in sanatoria n. 64 del 1999 (v. le planimetrie allegate alla domanda), con la quale è stato regolarizzato, tra l'altro, un cortile coperto con elementi traslucidi aperto lungo il confine est aderente all'edificio in modo stabile; e che un cortile coperto e chiuso su tre lati integri un volume è ormai acquisizione giurisprudenziale consolidata (v., ex multis, Consiglio di Stato, sez. V, 30 ottobre 2000, n. 5828; T.A.R. Emilia Romagna Parma, sez. I, 19/02/2008, n. 102; T.A.R. Piemonte Torino, Sez. I, 12.07.2005 n. 2484; T.A.R. Campania Napoli, Sez. IV, 22.3.2007 n. 2725; Consiglio di Stato, Sez. IV, 7.7.2008 n. 3381; Tar Piemonte n. 2824 del 12.7.2005; T.A.R. Liguria, I, 12 dicembre 1989, n. 943; T.A.R. Sicilia, Catania, 30 settembre 1994, n. 2171).

Del resto, con la DIA del 2006, non opposta né annullata dal Comune, è stato effettuato il cambio di destinazione d'uso del citato cortile coperto da superficie non residenziale ad attività sanitaria: come si sarebbe potuto effettuare il predetto cambio di destinazione d'uso se non si fosse trattato di un volume?

Tali evidenti errori, omissioni e carenze impongono l'annullamento dell'atto impugnato.

III) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 36 DEL DPR 380/2001 – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE

Dunque, nel caso di specie, ai sensi delle citate disposizioni, dal conteggio della volumetria utile già utilizzata vanno esclusi i volumi corrispondenti ai porticati, alle logge rientranti, ai balconi, alle centrali termiche, alle cabine elettriche secondarie, agli immondezzai, alle autorimesse, alle cantine con relative scale di accesso; inoltre, trattandosi di un edificio preesistente all'adozione del PRG, vanno esclusi anche i volumi corrispondenti alle superfetazioni, ai locali ricavati dalla copertura di cortili, alle tettoie e alle logge murate.

Dal conteggio della volumetria già utilizzata <u>vanno poi esclusi i "volumi</u> <u>tecnici"</u>, che la giurisprudenza amministrativa, per la mancanza di utilizzazioni abitative o similari, ha ritenuto inidonei ad introdurre un impatto sul territorio eccedente la costruzione principale e, quindi, influenti ai fini del calcolo degli indici di fabbricabilità (v. Consiglio di Stato, sezione VI, n. 3227 del 2006).

Ancora, sono da escludere i volumi del piano seminterrato, seguendo un orientamento giurisprudenziale risalente nel tempo ma confermato in seguito, secondo il quale "ai fini del computo della volumetria del fabbricato è computabile il volume che superi il piano di campagna o quello che sopravanza lo sbancamento del livello zero, non già la cubatura sottostante, come deve essere considerato il piano seminterrato" (Cfr. Cons. Stato, V Sez., 4 agosto 1986 n. 390): e trattasi di piano seminterrato anche quando parte di esso sopravanzi il piano di campagna o la quota zero, per quanto strettamente necessario per assicurare una sufficiente areazione e luminosità, ovvero rimanga scoperta in larghezza per realizzare un accesso dall'esterno (v. Consiglio di Stato, Sez. IV, 29 gennaio 2008, n. 271).

CONTRADDITTORIETA' – VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO – VIOLAZIONE DELLA L. 241/1990

Come già rilevato nei precedenti motivi aggiunti, le Norme Tecniche di Attuazione del PRG del Comune di Trentola Ducenta, all'art. 37 ("Zone residenziali esistenti e di completamento B"), prevedono che nelle zone residenziali esistenti e di completamento dense (zona B1, nella quale ricade l'edificio in questione) si applicano, tra i vari parametri, un indice edilizio di superficie coperta (Sc) pari a 1/3 della superficie fondiaria (Sf) ed un indice urbanistico di fabbricabilità fondiaria (If) pari a 1.85mc per ogni mq (il fabbricato, comunque, è stato realizzato prima dell'approvazione del Piano Regolatore Generale del Comune di Trentola Ducenta, avvenuta con Delibera del C.C. n. 137 del 29.10.1988).

Ma, così come l'originario provvedimento di rigetto, anche il provvedimento di integrazione e rettifica qui impugnato omette di considerare che lo stesso art. 37 delle N.T.A. del P.R.G. prevede, con riferimento alle zone residenziali esistenti e di completamento dense (B1), che "Sono consentite in tali zone sopraelevazioni fino al 2° piano oltre il piano terra".

Invero, tale (omessa) precisazione è decisiva, in quanto comporta l'applicazione del successivo art. 50 delle N.T.A. del P.R.G., secondo cui "In tutte le zone consentite le sopraelevazioni anche parziali per un piano oltre il piano terra possono derogare dai limiti di edificabilità della zona ferme restando le norme specifiche delle zone inerenti le sopraelevazioni"; e le "norme specifiche" per le zone B1 deve ritenersi siano rappresentate dalla prescrizione secondo cui "la superficie della sopraelevazione per ogni piano

superficie coperta, l'altezza massima e gli oneri e contributi della zona commisurati per l'intera edificazione".

Dunque, trattandosi nel caso di specie di un fabbricato posto in una zona residenziale ma non destinato alla residenza (bensì ad attività socio-sanitaria), la potenzialità edificatoria potrebbe essere incrementata, rispetto a quella computabile applicando l'indice di fabbricabilità di 1,85 mc per ogni mq, fino ad un massimo del 20%.

Ancora.

L'art. 53 delle N.T.A. del P.R.G. dispone che "In mancanza di strumenti di attuazione approvati nelle zone ove essi sono obbligatori, per gli edifici per attività produttiva esistenti sono consentiti ampliamenti in misura non superiore al 10% della superficie coperta esistente" (è da notare che l'ampliamento consentito è rispetto alla superficie coperta esistente, e non rispetto agli indici e parametri delle singole zone consentiti, come, ad esempio, prevede l'art. 52 laddove si afferma che "Prima dell'approvazione degli strumenti di attuazione nelle zone in cui essi sono prescritti possono essere consentiti gli interventi riportati nella tab. I nel rispetto degli indici e parametri delle singole zone").

Orbene, come noto, il d.lgs. 19 giugno 1999, n. 229 ha regolamentato l'ingresso delle strutture private nel sistema di produzione di servizi e prestazioni, per conto e a carico del servizio sanitario nazionale; sicché è indubbio che la struttura sanitaria privata che abbia ottenuto l'accreditamento, come il centro ricorrente, svolga un'attività di produzione di servizi e prestazioni per conto e a carico del SSN.

<u>riabilitativa</u> essere considerata alla stregua di un'autorimessa, un laboratorio, un negozio o un luogo di riunione ad uso pubblico.

Di contro, l'altezza della palestra per attività riabilitativa è conforme

- 1. al D.P.R. 19 marzo 1956, n. 303 ("Norme generali per l'igiene del lavoro"),
- al d.m. del 5 luglio 1975 ("Modificazioni alle istruzioni ministeriali
 giugno 1896 relativamente all'altezza minima e ai requisiti
 igienico-sanitari principali dei locali d'abitazione"),
- 3. al **D.P.R.** 14 gennaio 1997 ("Approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private"), il quale, tra l'altro attribuisce alle Regioni la competenza a definire ulteriore requisiti,
- 4. al **D.P.C.M.** 27 giugno 1986 ("Atto di indirizzo e coordinamento dell' attività amministrativa delle regioni in materia di requisiti delle case di cura private"), che all'art. 10 (Caratteristiche costruttive) prevede "Le Regioni, in base alle caratteristiche climatiche esterne locali, stabiliranno le altezze minime nette dei piani delle case di cura; in ogni caso detto valore minimo non potrà essere inferiore a m 2,70",
- alla normativa regionale, in quanto né D.G.R.C. n. 3958/2001 né la D.G.R.C. 7301/2001 hanno previsto altezze diverse da quelle appena riferite.

Ne deriva un ulteriore profilo per il quale si chiede l'annullamento dell'atto impugnato.

VII) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 34 DEL REGOLAMENTO EDILIZIO DEL COMUNE DI TRENTOLA DUCENTA - INCOMPETENZA

Quanto alla pretesa violazione delle distanze, si rappresenta che sia il locale legittimo al piano rialzato adibito a palestra di superficie mq. 55,65 per mc. 180,88, sia il volume sprovvisto di titolo edilizio al piano secondo adibito a palestra (per il quale è stata richiesta la sanatoria rigettata), oltre ad essere impostati sulla stessa quota dei piani preesistenti e sono pertanto conformi alle previsioni sulle altezze di cui agli artt. 6., co. 4, e 37 delle N.T.A. del P.R.G. del Comune di Trentola Ducenta, sono stati creati innalzando pareti esterne già preesistenti, e non violano, pertanto, le norme sulle distanze tra fabbricati (l'art. 6, co. 1, prevede che la distanza minima tra fabbricati può essere azzerata "se trattasi di pareti non finestrate o se è intercorso un accordo con i proprietari confinanti, o se preesiste parete in confine"), dovendosi armonizzare il principio della distanza con quello della prevenzione.

Invero, l'edificio in questione preesiste rispetto a quello del vicino, ed è stato realizzato allorquando non era ancora in vigore il PRG del Comune di Trentola Ducenta e le relative prescrizioni sulle distanze.

In tali casi la corretta applicazione dei principi civilistici in materia di distanza tra edifici (art. 873 c.c.), richiamati dalle norme tecniche di attuazione del piano regolatore, involge anche il **principio di prevenzione**.

Infatti, "Detto principio, in caso di sopraelevazione, comporta che "mentre il preveniente deve attenersi, nella prosecuzione in altezza del fabbricato, della

"viabilità a fondo cieco al servizio di singoli edifici o insedimenti", come nel caso di specie.

Emergono, dunque, ulteriori profili di erroneità ed illegittimità per i quali il provvedimento impugnato deve essere annullato.

VIII) ILLEGITTIMITA' DERIVATA

Il provvedimento qui impugnato va annullato altresì in quanto inficiato da illegittimità derivata dalle censure sollevate nel ricorso introduttivo e nei primi motivi aggiunti, che qui si intendono integralmente trascritte ed alle quali ci si riporta in toto.

DOMANDA DI RISARCIMENTO DEL DANNO PER L'ILLEGITTIMITA' DEGLI ATTI IMPUGNATI

Si reitera, infine, la domanda di risarcimento del danno per la grave illegittimità degli atti amministrativi impugnati, facendo integrale rinvio a quanto già dedotto nel ricorso introduttivo nonché alla perizia depositata in data 22/09/2012.

CONCLUSIONI: voglia questo Ecc.mo Collegio accogliere il ricorso unitamente ai motivi aggiunti. Con ogni conseguente statuizione anche in ordine alle spese di giudizio, con attribuzione all'avvocato anticipatario.

odriz colliste

√Patrizia Kivel Mazuy

Relata di notifica

Ai sensi della L. 21/01/1994 n. 53:

L'anno 2013 il giorno 13 del mese di giugno ad istanza del ricorrente con il domicilio indicato in epigrafe, io sottoscritto avv. Patrizia Kivel Mazuy con studio in Napoli al Viale Gramsci n. 10, autorizzato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli con delibera del 27.11.2007 ad avvalermi della facoltà di notifica a norma dell'art. 7 della L. n. 53 del 21.1.1994, nella qualità di difensore del Centro Agroaversano s.r.l., ho notificato il suesteso atto:

1) attribuendo il n. 1240 del mio registro cronologico, al Comune di Trentola Ducenta in persona del Sindaco legale rapp.te p.t. rapp.to e difeso come in atti dall'avv. Nicolina Improda e con la stessa elett.te dom.ta in Napoli al C.so Novara n. 13 presso Elvira Palumbo, rimettendogliene copia conforme mediante spedizione a mezzo plico raccomandato a cura dell'ufficio Postale di Napoli

2) attribuendo il n. 1241 del mio registro cronologico, alla ASL Caserta in persona del legale rapp.te p.t. rappresentata e difesa dall'avvocato Maria Vittoria De Gennaro, con domicilio eletto in Napoli, via Santa Lucia,81, presso gli uffici dell'Avvocatura della Regione Campania;, rimettendogliene copia conforme mediante spedizione a mezzo plico raccomandato a cura dell'ufficio Postale di Napoli

3) attribuendo il n. 1242 del mio registro cronologico, al Centro GAF srl in persona del legale rapp.te p.t. rapp.to e difeso dall'avv. Luciano Costanzo e con la stessa elett.te dom.to in Napoli alla Via Riviera di Chiaia n. 155 presso l'avv. Marco Andreoli, rimettendogliene copia conforme mediante spedizione a mezzo plico raccomandato a cura dell'ufficio Postale di Napoli

4) attribuendo il n. 1243 del mio registro cronologico, al Centro Gerovit in persona del legale rapp.te p.t. rapp.to e difeso dall'avv. Luciano Costanzo e con lo stesso elett.te dom.to in Napoli alla Via Riviera di Chiaia n. 155 presso l'avv. Marco Andreoli, rimettendogliene copia conforme mediante spedizione a mezzo plico raccomandato a cura dell'ufficio Postale di Napoli

5) attribuendo il n. 1244 del mio registro cronologico, alla Regione Campania in persona del legale rapp.te p.t. dom.to presso la sede in Napoli alla Via S. Lucia n. 81, rimettendogliene copia conforme mediante spedizione a mezzo

plico raccomandato a cura dell'ufficio Postale di Napoli

Avv. Patrizia Kivel Mazuy

Avv. Patrizja Kivel Mazuy

Il Sindaco Michele Griffo



Il Segretario Generale Dott.ssa Gelsomma Terracciano

Albo Pretorio N. 1687

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo pretorio di questo comune per gg. 15 consecutivi a partire da oggi.

Inviata ai Capigruppo il 16-10-13 Prot. N. 1227

Li 14-10-2013

Il Responsatore F.F.

Dott.ssa Gelsomina Terracciano

La presente deliberazione è immediatamente esecutiva.

Trentola Ducenta lì

Il Responsabile F.F.

Dott.ssa Gelsomina Terracciano